



COMUNE DI GALLIATE

Provincia di Novara

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 04/09/2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 21/05/2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25/05/2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 29/05/2018

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2020

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 24/06/2021

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 29/07/2021

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Stipula contratti di servizio con singole utenze non domestiche per gestione efficiente dei rifiuti urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Condizioni per l'esenzione
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Detassazione forfetaria di superfici
- Art. 12. Locali tassabili e loro pertinenze
- Art. 13. Aree tassabili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 14. Costo di gestione
- Art. 15. Determinazione della tariffa
- Art. 16. Articolazione della tariffa in vigore sino al 31/12/2022
- Art. 16 bis. Articolazione della tariffa in vigore dall'1/1/2023
- Art. 17. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 18. Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24 bis. Altre riduzioni per utenze non domestiche
- Art. 24 ter. Tassazione locali già occupati da utenze non domestiche
- Art. 25. Riduzioni per il riciclo
- Art. 25 bis. Disapplicazione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 25 ter - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 25 quater. Applicazione della tassa per rifiuti urbani di attività connesse alle attività agricole
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27 Riduzioni per manutenzione verde pubblico

- Art. 28. Agevolazioni
- Art. 29. Esenzioni
- Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 31. Obbligo di dichiarazione
- Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 33. Poteri del Comune
- Art. 34. Accertamento
- Art. 35. Riscossione
- Art. 36. Somme di modesto ammontare
- Art. 37. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38. Entrata in vigore
- Art. 39. Disposizioni finali

Allegati

- All. A: Articolazione della tariffa in vigore dall'1/1/2023
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Galliate della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, quale unica componente dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, parzialmente abrogato, dal 1° gennaio 2020, dall'art. 1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Galliate, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani quelli elencati dall'articolo 183, comma 1 lett. b-ter) e dall'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Sono rifiuti speciali quelli elencati dall'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3. Stipula contratti di servizio con singole utenze non domestiche per gestione efficiente dei rifiuti urbani

1. Qualora, per effetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 116/2020, venissero riscontrati conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che, per caratteristiche quantitative o qualitative, possano compromettere l'equilibrio finanziario del Comune o l'efficiente organizzazione del servizio, il Comune ed il soggetto gestore del servizio si riservano la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio sino all'individuazione di soluzioni alternative concordate con l'utenza non domestica interessata.

2. Al verificarsi di quanto indicato al comma precedente, dovrà essere individuata una soluzione organizzativa concordata tra Comune, soggetto gestore e utenza nella quale siano previsti possibili adeguamenti, incrementi o personalizzazioni del servizio i cui costi saranno posti a carico dell'utenza stessa.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo e la contestuale attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, o in assenza di arredo, la sola attivazione dei pubblici servizi di erogazione elettrica e idrica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Per le abitazioni , concesse in locazione per periodi inferiori o uguali a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa relativa è dovuta dal proprietario degli stessi, che deve provvedere anche alle denunce di cui ai successivi artt. 31 e 32.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di utenza elettrica;
 - b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di utenza elettrica e idrica;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita

dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza dell'uomo.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

9. Condizioni per l'esenzione

Le condizioni per le esenzioni disciplinate dagli artt. 8 e 29 devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione.

Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.

Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 32 del presente regolamento che produrrà i suoi effetti dal primo giorno di effettiva variazione.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione

del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- d) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

11. Detassazione forfetaria di superfici

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tassa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tassa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

I presupposti per l'applicazione delle percentuali di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.

Articolo 12 - Locali tassabili e loro pertinenze

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani, principali, secondari o accessori e le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominati, esistenti

in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi su almeno due lati o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o alle attività delle utenze non domestiche; per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vano scale, vano ascensore etc.; per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, autorimesse, cantine, solai, ecc. che sono al servizio dell'utenza principale.

3. In via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono considerati locali tassabili i seguenti vani:

a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che secondari o accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vano scale e vano ascensore etc.) e così pure le pertinenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio quali rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici);

b) tutti i vani principali, secondari o accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici nonché le loro pertinenze;

c) tutti i vani principali, secondari o accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani nonché le loro pertinenze;

d) tutti i vani principali, secondari o accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto e, per tutte le tipologie qui elencate, le loro pertinenze;

e) tutti i vani, principali, secondari o accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali nonché le loro pertinenze, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

f) tutti i vani principali, secondari o accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza nonché le loro pertinenze;

g) tutti i vani principali, secondari o accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili nonché le loro pertinenze;

h) tutti i vani principali, secondari o accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati,

di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;

l) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

3. Fermi restando i criteri dettati dal precedente art. 11, nella quantificazione della superficie tassabile delle utenze domestiche la superficie delle pertinenze è sommata alla superficie dei locali principali e secondari o accessori.

Articolo 13 - Aree tassabili

1. Sono soggette al tributo le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree seguenti:

- a) aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, con eccezione delle aree scoperte operative, per le quali si applica l'art. 19, comma 4, terzo periodo;
- b) aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

- a) le aree adibite a campeggio nella misura del 20%;
- b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione dell'area di transito, delle aree su cui insistono impianti di lavaggio automezzi e delle aree a verde;
- c) le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e) le aree scoperte adibite a posteggi demarcati, ove destinati ad uso privato, di biciclette, motociclette, autovetture e vetture a trazione animale di utenze non domestiche ove destinate ad uso privato esclusivo;
- f) le aree scoperte adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- g) le aree scoperte destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) le aree scoperte utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani e fatta, altresì, eccezione per le aree a verde.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 14. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano economico finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano economico finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano economico finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 15. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i., e deve assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La tariffa è determinata con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno ovvero, se prorogato, entro il termine stabilito dalla norma vigente, sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla

determina n. 2/2021 di ARERA.

4. In deroga a quanto stabilito dal comma 15 ter, secondo periodo dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la tariffa determinata con la suddetta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 16. Articolazione della tariffa in vigore sino al 31/12/2022

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. La quota fissa è determinata:

- a) per le utenze domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QF = Q_{uf} * K_a * S$ dove Q_{uf} è la quota unitaria (€/m²) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento K_a , che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza ed S è la superficie dei locali occupati da ciascuna utenza domestica.
- b) per le utenze non domestiche, classificate per tipologia di attività come previsto dal successivo art. 35, con l'applicazione della seguente formula: $QF = Q_{apf} * K_c * S$ dove Q_{apf} è la quota unitaria (€/m²) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione K_c , che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla tipologia di attività ed S è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

4. La quota variabile è determinata:

- a) per le utenze domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QV = Q_{uv} * K_b * C_u$ dove Q_{uv} è la quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretta per il coefficiente proporzionale di produttività K_b , che tiene conto del numero dei componenti del nucleo

familiare costituente la singola utenza e **Cu** è il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotta dalle stesse.

- b) per le utenze non domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QV = Cu * Kd * S$ dove **Cu** è il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotte dalle stesse, corretto per il coefficiente potenziale di produzione in Kg/m² anno **Kd** che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività ed **S** è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Art. 16 bis. Articolazione della tariffa in vigore dall'1/1/2023

1. Le tariffe sono articolate, in base ai criteri e categorie di cui al DPR 158/1999, nelle fasce di utenze domestiche e di utenze non domestiche.
2. La tariffa per utenza domestica si compone di quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti ed ai costi amministrativi (unitaria per metri quadrati di superficie) e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ed alla superficie dei locali occupati o condotti.
4. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è calcolata secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità indicate all'allegato A del presente Regolamento.
5. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi variabili previsti nel Piano Economico Finanziario di cui al precedente art. 14, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti, espressi in litri e commisurati ad una volumetria standard di 120 litri, stabiliti contestualmente alla definizione delle tariffe e rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario.
6. Qualora sia ritenuto necessario l'utilizzo di contenitori condivisi per utenze domestiche aggregate, la quota variabile è ripartita tra i residenti secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato A al presente Regolamento.
7. La tariffa per utenza non domestica si compone di quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e

relativi ammortamenti ed ai costi amministrativi (unitaria per metri quadrati di superficie) e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

8. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

9. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è calcolata secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, in funzione della volumetria utilizzata e secondo le modalità indicate all'allegato A del presente Regolamento.

10. Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei costi variabili previsti nel Piano Economico Finanziario di cui al precedente art. 14, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti, espressi in litri in funzione della volumetria utilizzata, stabiliti contestualmente alla definizione delle tariffe e rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario; la dotazione per l'individuazione di tali svuotamenti minimi sarà considerata in funzione degli effettivi periodi di utilizzo.

11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui al D.P.R. 158/1999 con le eventuali variazioni consentite dalla normativa, sono determinati contestualmente alla determinazione della tariffa.

12. In sede di approvazione delle tariffe, vengono pertanto definiti:

a. Il costo di ciascuna vuotatura del contenitore o sacco del rifiuto non recuperabile sulla base del volume dello stesso, per le vuotature eccedenti le minime;

b. Il numero delle vuotature/raccolte minime incluse nella quota variabile QV1 per le utenze domestiche sulla base del volume del contenitore o sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;

c. Il numero delle vuotature/raccolte minime incluse nella quota variabile QV1 per le utenze non domestiche, in considerazione del fatto che la volumetria assegnata è stata ponderata in funzione delle esigenze di conferimento riscontrate presso le stesse.

13. Il mancato ritiro da parte dell'utente domestico o non domestico della dotazione di contenitori o sacchi assegnata, comporta comunque il pagamento dell'intera quota fissa e della quota variabile QV1 di cui all'allegato A in funzione della categoria di appartenenza.

14. L'addebito relativo alla quota variabile QV1 di cui all'allegato A viene inserito negli avvisi di

pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi (QV2) viene inserito nell'avviso dell'anno successivo.

15. Nel caso l'utenza, per comprovati motivi, abbia modificato la propria dotazione in corso d'anno, la stessa sarà considerata in funzione degli effettivi periodi di utilizzo.

16. Qualora per questioni organizzative o su richiesta dell'utenza non domestica, siano utilizzate metodologie di raccolta che esulano dal sistema di rilevazione (es. container, presse, ecc.) si provvederà ad addebitare all'utenza interessata gli importi conseguenti in funzione della quantità di materiale raccolto e del servizio svolto.

17. Ai sensi dell'art. 21, comma 6, lett. g), sono escluse dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato e affini.

18. E' vietata l'esposizione di rifiuti non recuperabili mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.

19. La misurazione puntuale prevede la rilevazione del volume del contenitore o sacco, senza pesatura del rifiuto; per ogni svuotamento effettuato pertanto sarà conteggiata a carico dell'utenza l'intera volumetria disponibile, indipendentemente dalla quantità contenuta. E' quindi responsabilità e cura dell'utente esporre il contenitore o il sacco, o renderlo comunque disponibile allo svuotamento, solo quando questo risulti pieno o il titolare ne desideri lo svuotamento.

20. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel semestre immediatamente precedente.

21. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti sopra o a fianco dello stesso, il materiale eccedente non sarà raccolto.

Art. 17. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni

d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 18. Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno due mesi nell'anno solare, come ad es. le badanti che dimorano presso la famiglia, persone ospitate temporaneamente o per le quali è stata presentata lettera di invito, etc.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 183 giorni, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune:

- a) per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti A.I.R.E. Anagrafe degli Italiani Residenti all'Esteri), il numero degli occupanti è forfetariamente determinato in una unità;
- b) per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 50 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore);

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative tenute a disposizione, effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate, il numero dei componenti è forfetariamente determinato in una unità.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenza domesticaⁱ.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione quali, a titolo esemplificativo, i locali delle mense, degli spogliatoi, degli uffici, ecc. Per le aree scoperte operative, tassabili ai sensi del precedente art. 13, comma 1, lett. a, si applica la tariffa prevista dalla categoria 6 delle utenze non domestiche di cui all'allegato B del presente regolamento.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248,

convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del canone citato.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente Regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per :

a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;

b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;

c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;

e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco;

f) le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

g) le occupazioni temporanee poste in essere ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, per le quali è sostituita dal Canone unico patrimoniale in cui è ricompresa ai sensi dell'art. 1, comma 838 della stessa L. 160/2019.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, al di fuori del territorio nazionale: riduzione del 30%;
- c) abitazioni tenute a disposizione da soggetti che abbiano trasferito la residenza presso strutture sanitarie assistenziali, che risultino non locate o comunque utilizzate a vario titolo: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Tali utenze non possono conferire al servizio pubblico il rifiuto umido domestico e, pertanto, alle stesse non sono forniti né i contenitori né i sacchetti appositi. L'effettivo utilizzo della compostiera è soggetto a verifiche dell'ufficio comunale competente o dell'ente gestore. La riduzione si applicherà dalla data di presentazione della relativa istanza.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 48 della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 della quota variabile del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 bis del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe, può prevedere agevolazioni per i soggetti la cui produzione di rifiuti è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, di seguito elencate:

- a) alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che

utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'ASL di competenza, viene concessa l'agevolazione della tariffa, ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta, fornendo idonea documentazione comprovante lo stato di cui sopra; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.

b) alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi viene concessa l'agevolazione della tariffa, ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta, fornendo idonea documentazione comprovante lo stato di famiglia e l'età del/dei bambino/i; l'utente è tenuto a comunicare l'avvenuta cessazione dei requisiti di cui sopra e contestualmente restituire eventuali contenitori aggiuntivi richiesti, entro il compimento del 36° mese del/dei bambino/i; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.

c) alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi, avuti in affido familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa, previa presentazione di apposita richiesta, fornendo idonea documentazione comprovante lo stato di affido e l'età del/dei bambino/i, limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare; l'utente è tenuto a comunicare l'avvenuta cessazione dei requisiti di cui sopra e contestualmente restituire eventuali contenitori aggiuntivi richiesti, entro il compimento del 36° mese del/dei bambino/i; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.

7. L'utente è tenuto comunicare il venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma precedente entro il compimento del 36° mese del/dei bambino/i o entro un mese da altri e diversi accadimenti; diversamente saranno recuperati nella prima rata utile gli importi relativi agli svuotamenti eccedenti i minimi effettuati.

8. Relativamente alle agevolazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 6, il Comune si riserva la facoltà di verificare la rispondenza di quanto dichiarato e richiesto con le risultanze anagrafiche ed eventualmente revocare l'agevolazione qualora ritenuta non dovuta.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 21.

Art. 24 bis. Altre riduzioni per utenze non domestiche

1. La riduzione di cui all'articolo 23, comma 6, lett. a) può essere estesa, previa valutazione da parte dei competenti uffici e dell'Amministrazione Comunale, anche ad utenze non domestiche che svolgano attività di rilevanza sociale e che si trovino a dover conferire supporti igienici e/o sanitari in grande quantità.

Art. 24 ter. Tassazione locali già occupati da utenze non domestiche

1. In caso di utenze non domestiche inattive per cessata attività, debitamente comprovata, i relativi locali, nell'ipotesi in cui siano destinati al servizio dell'utenza principale dell'abitazione, sono in ogni caso assoggettati a tassazione quali pertinenze della stessa, così come definite dal precedente art. 12.

Art. 25. Riduzioni per il riciclo

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Alle utenze non domestiche è concessa una riduzione della quota variabile della tassa nel caso di documentato avvio al riciclo dei rifiuti presso soggetti autorizzati che abbiano controfirmato il formulario di identificazione, nella misura pari alle spese a tal fine sostenute e comunque entro il limite massimo dell'80% della parte variabile della tassa ordinariamente dovuta. Al fine del riconoscimento della riduzione di cui al presente comma, si considerano rilevanti le sole spese, addebitate da terzi al contribuente per l'avvio al riciclo e debitamente documentate, inerenti i servizi di ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti da avviare al riciclo nonché le correlate spese per l'utilizzo di container, piattaforme, compattatori, presse e similari.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo,

entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso e riportando, in ogni caso, i dati previsti da ARERA con deliberazione 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF, di cui al successivo art. 25 bis, comma 5. La riduzione opera a consuntivo mediante rimborso dell'eccedenza di tassa iscritta a ruolo e regolarmente versata dal contribuente, risultata successivamente non dovuta. L'ufficio tributi, ricevuta la documentazione di cui al presente comma, entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione stessa, comunica l'esito della verifica all'utente.

4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 25 bis. Disapplicazione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D. Lgs. 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di presentazione della comunicazione di cui al successivo comma 3.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune via PEC o con altra modalità idonea a consentirne la protocollazione, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata, a pena di decadenza entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, devono essere riportati l'ubicazione degli immobili di riferimento, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso entro il 10 gennaio dell'anno in cui sarà sospeso il servizio.

Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di

un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni, decorrenti dalla data di presentazione della comunicazione, con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti; in via transitoria, per le comunicazioni di uscita dal servizio pubblico regolarmente presentate entro il 31/5/2021, i dati e la documentazione sopra indicati ovvero altra documentazione integrativa devono essere presentati entro il 30/09/2021. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'Ufficio Tributi, ricevuta la comunicazione di cui al presente comma, ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

4. Qualora l'utenza non presenti annualmente la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini decadenziali ivi fissati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

5. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare, a pena di decadenza entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, nella quale, conformemente a quanto disposto da ARERA con deliberazione 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF, devono essere riportati almeno:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

L'ufficio tributi, entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, comunica l'esito della verifica all'utente.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

6. I contenitori e le attrezzature utilizzati per il conferimento ad operatori privati, sia nell'ipotesi di cui al presente articolo sia nell'ipotesi di cui al precedente art. 25, dovranno essere immediatamente distinguibili da quelli utilizzati per il servizio pubblico di raccolta per caratteristiche cromatiche e marchiatura. E' fatto assoluto divieto alle utenze di cui al periodo precedente di esporre nei giorni di raccolta previsti dal servizio pubblico contenitori e/o attrezzature che possano essere confuse con quelle utilizzate per il rifiuto urbano.

7. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche anticipatamente; la richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento sia di costi.

Art. 25 ter - Attività di controllo e sanzioni

1. In caso di rilevati conferimenti al servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche che si siano avvalse delle agevolazioni di cui ai precedenti art. 25 e art. 25 bis, per ciascun passaggio di raccolta in cui tali conferimenti siano stati riscontrati sarà erogata a carico del conferente la sanzione prevista dal Regolamento comunale per i servizi di raccolta integrata dei rifiuti.

2. Nelle fattispecie indicate al comma precedente, nel caso in cui l'utenza non domestica utilizzi od esponga, per i conferimenti al di fuori del servizio pubblico, contenitori o attrezzature che non rispettino quanto precisato al precedente art. 25 bis, comma 6 relativamente alle caratteristiche degli stessi, per ogni svuotamento o raccolta erroneamente indotti sarà erogata a carico dell'utenza la sanzione prevista dal Regolamento comunale per i servizi di raccolta integrata dei rifiuti.

3. In caso di conferimento continuativo al servizio pubblico di rifiuti oggetto di dichiarazione di conferimento al di fuori del servizio medesimo, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, si provvederà al recupero del tributo non versato con applicazione dell'ulteriore sanzione dal 50% al 100% dello stesso o, se inferiore, della sanzione minima pari ad € 50,00, ai sensi dell'art. 1, comma 697 della L. n. 147/2013.

Art. 25 quater. Applicazione della tassa per rifiuti urbani di attività connesse alle attività agricole

1. In conformità ai principi della normativa europea in materia di rifiuti, sono assoggettate al pagamento della tassa rifiuti le utenze non domestiche che svolgano attività connesse all'attività agricola, simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti alle attività elencate nell'allegato L-quinquies del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e che producano rifiuti da considerarsi urbani in quanto

simili o analoghi per natura a quelli di cui all'allegato L-quater del medesimo D. Lgs. 152/2006, ferma restando anche per tali attività la possibilità di avvalersi di quanto previsto dal precedente art. 25 bis.

Art. 26. Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Fermo restando, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori più vicini nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la tassa é dovuta, sia per la parte fissa che per la parte variabile, in misura pari al:

- 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati ad una distanza compresa tra 101 e 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico;
- 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati ad una distanza compresa tra 501 e 1000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico;
- 20% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27 – Riduzioni per manutenzione verde pubblico

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo dell'anno di riferimento nel caso di manutenzione del verde pubblico. Con apposita delibera vengono stabiliti i criteri e le condizioni per la realizzazione degli interventi, l'elenco delle aree a verde pubblico individuate e l'importo sostenuto dal Comune per la manutenzione di ciascuna area. La riduzione della tariffa potrà operare nella misura percentuale fissata dalla Giunta Comunale entro il limite massimo del costo sostenuto dal Comune per la manutenzione della stessa area.

2. La riduzione opera mediante rimborso dell'eccedenza di tassa iscritta a ruolo, risultata successivamente non dovuta.

3. Il contribuente interessato dovrà presentare richiesta al servizio ambiente attraverso la compilazione del modulo appositamente predisposto entro il 30 maggio 2015 e per gli anni successivi entro il 31 gennaio dell'anno nel quale intende svolgere l'intervento di manutenzione.

In caso di più richieste presentate in relazione alla medesima area prevarrà l'ordine temporale di ricevimento delle stesse salvo accordo tra le parti interessate.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere autorizzati dal Servizio Ambiente entro il 15 giugno 2015 e per gli anni successivi entro il 28 febbraio dello stesso anno. Il Servizio Ambiente entro il 31 dicembre dell'anno in cui il contribuente ha svolto la manutenzione del verde pubblico, consegnerà all'ufficio tributi una attestazione redatta e sottoscritta dal Responsabile del Settore competente con l'indicazione degli interventi effettuati e la precisazione dell'importo monetario corrispondente all'entità dei lavori eseguiti valevole ai fini del riconoscimento della riduzione. Il Servizio Tributi entro il 28 febbraio dell'anno successivo, provvederà a liquidare i rimborsi previa verifica degli avvenuti pagamenti del tributo.

4. Per beneficiare della riduzione il contribuente deve essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali.

Art. 27 bis – Ulteriori agevolazioni e riduzioni

Con apposita deliberazione ovvero in sede di determinazione delle tariffe annuali, il Consiglio Comunale può approvare agevolazioni e riduzioni del tributo a favore dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Art. 28 - Agevolazioni

1. Sono previste le seguenti agevolazioni a beneficio di fasce deboli:

- a) locali adibiti a civile abitazione, occupati dal nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.: riduzione del 35% sulla quota fissa e variabile della tassa;
- b) locali adibiti a civile abitazione, occupati dal nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S., ma inferiore o uguale ad un importo pari al minimo vitale incrementato del 30%: riduzione del 25% sulla quota fissa e variabile della tassa.

2. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'ufficio tributi allegando il certificato ISEE in corso di validità. Le istanze finalizzate all'ottenimento delle suddette agevolazioni devono essere presentate entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il pagamento del relativo avviso, ovvero, in caso contrario, entro la scadenza della rata di

saldo della tassa dovuta.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

4. Alle riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano le prescrizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art.23.

Art. 29. Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 82, comma 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), sono esenti dalla tassa i locali e le aree detenuti o posseduti dagli enti del Terzo settore individuati dal comma 1 del medesimo art. 82, a condizione che tali enti non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

2. Sono esenti dalla tassa le attività produttive di nuovo impianto. L'esenzione sarà applicata per i primi due anni di attività. Per attività produttive si intendono le attività di produzione di beni, incluse le attività commerciali e artigianali. L'ammontare globale delle esenzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. L'esenzione o la riduzione opera a consuntivo dell'anno di riferimento mediante rimborso dell'eccedenza di tassa iscritta a ruolo, risultata successivamente in tutto o in parte non dovuta. Il contribuente interessato dovrà presentare richiesta al servizio tributi attraverso la compilazione del modulo appositamente predisposto entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 32 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il Servizio Tributi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, provvederà a liquidare i rimborsi previa verifica degli avvenuti pagamenti del tributo. Per beneficiare della riduzione il contribuente deve essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali.

3. Sono esentate dalla tassa le aree di produzione di rifiuti speciali (con riferimento alle attività indicate all'art. 11) e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ove anche gli stessi risultino produttivi in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Il contribuente dovrà in ogni caso presentare dichiarazione TARI, entro il termine previsto all'art. 32 del presente regolamento, supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera

sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche sono tenute a dichiarare il numero degli occupanti e le relative variazioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: da uno degli occupanti coobbligati;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione, utilizzando gli appositi moduli.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti/non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. La mancata sottoscrizione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento. Fermo restando l'obbligo dichiarativo in capo al soggetto passivo di cui al precedente articolo 31, l'ufficio tributi può in ogni caso provvedere all'aggiornamento delle singole posizioni tributarie in base alle denunce presentate dallo stesso soggetto ad altri uffici comunali, dandone comunicazione all'interessato con modalità idonee.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 33. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari, richiedere dati e notizie (ad es. copia del contratto di locazione, planimetrie dei locali) al contribuente, ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in

esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il contribuente può richiedere la rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di accertamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento per la disciplina e la concessione di rateizzazioni di pagamento per i debiti di natura tributaria.

4. Gli accertamenti valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 35. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 16 bis, l'addebito relativo agli eventuali svuotamenti eccedenti i minimi, individuati con la quota variabile QV2 di cui

all'allegato A, viene inserito a titolo di conguaglio nell'avviso dell'anno successivo, in conformità con quanto specificamente previsto dal comma 14 del citato art. 16 bis. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del tributo possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il pagamento del tributo comunale, delle sanzioni tributarie, degli interessi moratori e delle spese può avvenire anche attraverso gli strumenti elettronici di pagamento resi disponibili dal Comune.

3. Le scadenze di cui al precedente comma 1 sono perentorie con obbligo del contribuente di procedere al versamento della TARI dovuta anche in caso di mancata ricezione degli avvisi precompilati; in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento entro le prescritte perentorie scadenze è notificato avviso di accertamento con applicazione delle sanzioni per omesso o parziale versamento, oltre agli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1, comma 695, Legge n.147/2013.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria per somme uguali o inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Art. 38. Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39. Disposizioni finali

1. Tutti i termini indicati nel presente regolamento sono da considerarsi perentori.

ALLEGATO A: Articolazione della tariffa in vigore dall'1/1/2023

F1) Quota Fissa Utenze Domestiche

La quota fissa per le utenze domestiche è calcolata come segue:

$$QF_{ud}(n) = TF_{ud}(n) \times S$$

$$TF_{ud}(n) = QUF_{ud} \times Ka(n)$$

$$QUF_{ud} = CF_{ud} / \sum_n Stot(n) \times Ka(n)$$

dove:

$QF_{ud}(n)$: quota fissa dovuta dall'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e superficie S (€)

$TF_{ud}(n)$: tariffa fissa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare (€/mq)

QUF_{ud} : quota unitaria in €/mq determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva delle stesse, corretta per il coefficiente di adattamento corrispondente

CF_{ud} : totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

$Ka(n)$: coefficiente di adattamento di cui al DPR 158/99, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza

$Stot(n)$: superficie totale delle utenze domestiche con numero componenti il nucleo familiare pari a n

n: numero componenti il nucleo familiare

S: superficie dell'immobile

F2) Quota Fissa Utenze non Domestiche

La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata come segue:

$$QF_{und}(ap) = TF_{und}(ap) \times S$$

$$TF_{und}(ap) = QUF_{und} \times Kc(ap)$$

$$QUF_{und} = CF_{und} / \sum_{ap} Stot(ap) \times Kc(ap)$$

dove:

$QF_{und}(ap)$: quota fissa dovuta dall'utenza non domestica con tipologia di attività ap e superficie S (€)

$TF_{und}(ap)$: tariffa fissa per utenza non domestica con classificazione di attività produttiva ap (€/mq)

QUF_{und} : quota unitaria in €/mq determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie complessiva delle stesse, corretta per il coefficiente di potenziale produzione corrispondente

Kc(ap): coefficiente di potenziale produzione di cui al DPR 158/99, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività dell'utenza (ap)

CF_{und}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Stot(ap): superficie totale delle utenze non domestiche con tipologia di attività a

ap: tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica secondo la classificazione di cui al DPR 158/99 (allegato B)

S: superficie dove si svolge l'attività produttiva

V1) Quota Variabile Utenze Domestiche

La quota variabile per le utenze domestiche è calcolata come segue:

$$QV(n)_x = QV1(n)_x + QV2_x$$

$$QV1(n) = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \times Kb(n)$$

$$QV2_x = \text{€/Kg}_{ind} \times (Pv_x \times Sv_x - Pv_x \times Svm_x)$$

dove:

QV(n)_x: quota variabile dovuta dall'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare (€)

QV1(n)_x: quota variabile calcolata per l'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare, a copertura del costo variabile determinato in funzione degli obiettivi di raccolta, comprendente il numero di svuotamenti minimi per il rifiuto non recuperabile determinati in base ai medesimi obiettivi

Quv: quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

Cu: Costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

QV2_x: quota variabile puntuale dovuta dall'utenza x, calcolata in base al numero di svuotamenti di rifiuto secco effettuati dalla stessa nell'anno, al netto dei minimi compresi in QV1

€/Kg_{ind}: quota unitaria relativa al rifiuto indifferenziato, determinata dal rapporto tra i costi attribuibili al rifiuto indifferenziato prodotto dalle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuto indifferenziato prodotto dalle stesse

Pv_x: quantità di rifiuto non recuperabile, espressa in Kg, corrispondente al sacco o contenitore di volume v assegnato all'utenza x, calcolata moltiplicando

il volume stesso per il peso specifico medio misurato nell'anno immediatamente precedente

S_{v_x} : numero di svuotamenti del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza x

S_{vm_x} : numero di svuotamenti minimi del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza x

Qualora venga ritenuto opportuno dotare utenze domestiche aggregate di contenitori condivisi, la quota puntuale in funzione del numero di svuotamenti è calcolata come segue:

$$QV_{udxy}(n) = QUP_{udy} \times Kb(n_x) \times n_x$$

$$QUP_{udy} = QV_y / \sum(n_x \times Kb(n))$$

dove:

$QV_{udxy}(n)$: quota variabile puntuale (€) dovuta dall'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare, residente nell'aggregazione abitativa y

QUP_{udy} : quota unitaria puntuale (€/componente) per le utenze domestiche residenti nell'aggregazione abitativa y , calcolata come rapporto tra la quota puntuale annua dell'utenza y (svuotamenti minimi + svuotamenti eccedenti i minimi), divisa per la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari residenti in y , ciascuno ponderato per il rispettivo coefficiente di produttività

n_x : componenti dei nuclei familiari residenti nell'utenza aggregata y

$Kb(n)$: coefficiente proporzionale di produttività di cui al DPR 158/99 per utenza domestica, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

V2) Quota Variabile UtENZE Non Domestiche

La quota variabile per le utenze non domestiche è calcolata come segue:

$$QV(ap)_z = QV1(ap) + QV2_z$$

$$QV1(ap) = C_u \times S_z \times Kd(ap) + QD$$

$$QV2_z = \text{€}/Kg_{ind} \times (P_{v_x} \times S_{v_z} - P_{v_x} \times S_{vm_z})$$

dove:

$QV(ap)_z$: quota variabile dovuta dall'utenza non domestica z appartenente alla categoria produttiva ap (€)

$QV1(ap)_z$: quota variabile calcolata per l'utenza non domestica z appartenente alla categoria produttiva ap ed avente superficie S , a copertura del costo variabile determinato in funzione degli obiettivi di raccolta, comprendente il numero di svuotamenti minimi per il rifiuto non recuperabile determinati in base ai medesimi obiettivi

QD: quota dotazione utenze non domestiche, in funzione della volumetria assegnata

Cu: Costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_z: superficie dell'utenza non domestica z, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kd)

€/Kg_{ind}: quota unitaria relativa al rifiuto secco, determinata dal rapporto tra i costi attribuibili al rifiuto secco prodotto dalle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuto secco prodotto dalle stesse

Pv_z: quantità di rifiuto non recuperabile, espressa in Kg, corrispondente al sacco o contenitore di volume v assegnato all'utenza z, calcolata moltiplicando il volume stesso per il peso specifico medio misurato nell'anno immediatamente precedente

Sv_z: numero di svuotamenti del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza z

Svm_z: numero di svuotamenti minimi del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza z

ALLEGATO B: Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, uffici 12. Banche e istituti di credito, studi professionali 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club